

STATUTO

FONDAZIONE GIANLUCA PATERLINI ETS

Articolo 1 - Costituzione e sede

Su iniziativa di Rolando Paterlini è costituita la “**Fondazione GIANLUCA PATERLINI ETS**”, con sede in Parma.

Alla presente Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”).

A seguito dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS"), avendo la Fondazione ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con provvedimento del 21 aprile 2017 della Prefettura di Parma ai sensi del D.P.R. 361/2000, si applica l'art. 22, comma 1-bis, CTS.

Articolo 2 - Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere d), n) e u), CTS.

In particolare, la Fondazione persegue finalità di promozione, sostegno, programmazione e coordinamento, anche a distanza, di iniziative negli ambiti i) dell'istruzione, ii) della educazione, iii) della cultura e iv) della formazione.

A tal fine, la Fondazione promuove concrete iniziative negli ambiti suddetti, con l'obiettivo di valorizzare le attitudini e le capacità personali di bambini e ragazzi, con particolare riguardo a quelli residenti in paesi in via di sviluppo, in modo da favorirne migliori prospettive di vita, anche sostenendo attività di formazione e incoraggiamento rispetto alle iniziative lavorative che potranno essere intraprese grazie alle conoscenze acquisite.

Tali finalità potranno essere perseguite, a titolo meramente esemplificativo, mediante il sostegno a istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e ad altri enti che promuovono corsi e percorsi di apprendimento, operanti direttamente nei paesi in via di sviluppo.

Per realizzare le finalità proposte, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, che sono considerate attività istituzionali.

1. **Beneficenza:** in detto ambito la Fondazione potrà effettuare donazioni, di qualunque genere, in qualunque forma e aventi qualsiasi oggetto, purché lecito, a persone fisiche e enti, pubblici e privati (inclusi, in via meramente esemplificativa, scuole, enti locali, ecc.), compresi i soggetti che risultino proprietari o utilizzatori di beni utili per il perseguimento dello scopo della Fondazione;

2. Istruzione: in detto ambito la Fondazione potrà organizzare o supportare, in qualunque forma, programmi di intervento, corsi e attività volti alla promozione del diritto allo studio, dell'istruzione, della educazione e della cultura;
3. Formazione: in detto ambito la Fondazione potrà organizzare o supportare programmi di intervento, corsi, e attività volti alla formazione, anche tecnica, finalizzata alla futura realizzazione di iniziative lavorative che potranno essere intraprese grazie alle conoscenze acquisite;
4. Sport dilettantistico: in detto ambito la Fondazione potrà mettere a disposizione gratuitamente strutture e/o apparecchiature e/o strumenti sportivi a favore di bambini e ragazzi o supportare enti, pubblici e privati, che forniscono strutture e/o apparecchiature e/o strumenti sportivi, al fine di promuovere, anche tramite l'attività sportiva, le finalità di educazione e formazione di cui sopra.

La Fondazione, a norma dell'art. 6 CTS, potrà svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali sopra indicate, che siano direttamente e strettamente connesse al proprio scopo istituzionale, e nel pieno rispetto dei limiti consentiti dalla legge.

In particolare, la Fondazione potrà compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti opportuni o utili per il conseguimento del proprio scopo, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la stipula di contratti, ivi compresi, in particolare e solo in via di esempio, contratti di appalto, indifferentemente di opere o di servizi, di prestazione d'opera professionale, di comodato, di costituzione di diritti reali od obbligatori di superficie, sia a favore che a carico della Fondazione, di compravendita e permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, di assicurazione, altresì di quanto realizzato o in corso di realizzazione, di contratti con istituti bancari e creditizi, inclusi mutui, concessione di garanzie, rilascio o richiesta di rilascio di fidejussioni e altre garanzie equivalenti a copertura di pagamenti o adempimenti a favore di terzi, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, e potrà effettuare donazioni ed elargizioni di qualunque natura e in qualunque forma, e aventi qualunque oggetto, anche a favore di enti pubblici o enti che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà collaborare con chiunque, persone fisiche o giuridiche, soggetti, anche privi di personalità giuridica, privati o pubblici, incluse altre fondazioni, enti, associazioni, amministrazioni, scuole, università, istituti, sia italiani che esteri, stipulando con gli stessi, se opportuno, contratti, accordi e convenzioni, e potrà altresì partecipare alla costituzione di altre

fondazioni aventi il medesimo scopo da essa perseguito.

Fermo quanto sopra, ai fini della normativa in materia bancaria e creditizia si precisa altresì che esula dallo scopo della Fondazione il compimento di attività riservate agli istituti bancari e creditizi e/o di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio.

Articolo 3 - Patrimonio della Fondazione

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, costituito dalla somma di € 200.000,00 (duecentomila/00), è stato conferito a titolo di liberalità dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione.

In conformità alle previsioni dell'art. 22, comma 7, del Codice del Terzo Settore, delle obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la Fondazione stessa con il suo patrimonio.

Tale patrimonio può essere incrementato:

- dai beni, mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi legati e donazioni) alla Fondazione dal Fondatore o da altri soggetti, nonché da elargizioni o contributi, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti da eventuali redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare a incrementare il patrimonio della stessa.

Articolo 4 - Risorse per il raggiungimento dello scopo

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà utilizzare:

- il proprio patrimonio, le rendite e i redditi dallo stesso generati;
- le eventuali elargizioni o contributi e gli eventuali beni, mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi legati e donazioni) alla Fondazione.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo svolgerà altresì l'incarico di revisione legale dei conti.

Articolo 6 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Sig. Rolando Paterlini è Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione; lo stesso designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il successore alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione; il successivo Presidente a propria volta designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il proprio successore, e così di seguito.

In mancanza di designazione, il Presidente verrà designato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove avanti il Consiglio la proposta di riforma qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;
- cura i rapporti con le Autorità;
- nomina il Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva ovvero in una seduta appositamente convocata.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, del Presidente stesso spettano al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tra cui il Presidente, tutti designati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto di costituzione della Fondazione.

I Consiglieri di Amministrazione, escluso il Presidente, durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina, e potranno essere in ogni momento revocati dal Fondatore, anche in assenza di giusta causa, senza che ciò determini l'insorgenza di alcun diritto risarcitorio a favore dell'Amministratore revocato.

Le eventuali dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto al Fondatore, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo. Le dimissioni avranno effetto immediato se rimarrà in carica la maggioranza del Consiglio, fino viceversa alla designazione dei sostituti in caso contrario.

Il Fondatore provvederà alla nomina dei sostituti. A tal fine, in caso di cessazione

dalla carica di uno o più Consiglieri, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dovranno presentare senza indugio al Fondatore istanza di nomina dei sostituti, salvo che lo stesso non vi abbia già autonomamente provveduto; in caso viceversa di cessazione dalla carica di tutti i Consiglieri, la suddetta istanza, sempreché ovviamente il Fondatore non abbia già autonomamente provveduto, dovrà essere presentata all'Organo di Controllo, che fino alla ricostituzione del Consiglio potrà compiere gli atti urgenti di ordinaria amministrazione.

Il Fondatore potrà altresì integrare sempre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora nominati in misura inferiore al minimo e sempre nel rispetto del numero massimo di sette sopra indicato.

Articolo 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a. delibera in merito alle iniziative da intraprendere per l'attuazione dello scopo;
- b. seleziona i soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione;
- c. seleziona eventuali progettisti, appaltatori, direttori dei lavori, collaudatori e altri professionisti e consulenti in genere, stabilisce i relativi corrispettivi, e delibera in merito alla formalizzazione con gli stessi dei relativi contratti e al conferimento dei necessari poteri per la stipula;
- d. seleziona e approva i progetti commissionati;
- e. verifica la realizzazione dei progetti approvati;
- f. delibera sulla stipula e la risoluzione di contratti, convenzioni e accordi in genere, sia con soggetti privati, aventi o meno personalità giuridica, che con enti pubblici, e sul conferimento dei poteri all'uopo necessari;
- g. delibera sulle donazioni ed elargizioni da parte della Fondazione;
- h. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- i. può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone le attribuzioni;
- j. dispone il più sicuro, conveniente e prudente impiego del patrimonio;
- k. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti nazionali o internazionali;
- l. delibera in merito all'assunzione di dipendenti e al relativo compenso;
- m. predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo

e predisporre entro il 31 marzo e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'esercizio trascorso; il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione comprende anche una dettagliata indicazione di tutte le iniziative intraprese nel corso dell'ultimo esercizio; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro e le attività connesse relativi all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;

- n. ricorrendone le condizioni, predisporre entro il 31 marzo e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio sociale relativo all'esercizio trascorso, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- o. propone al Fondatore le eventuali modifiche dello Statuto che ritenga opportune;
- p. delibera l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e funzioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a., b., g., j., m., n., o., p. del precedente comma del presente articolo 8, a uno o più Consiglieri (tra i quali ovviamente il Presidente), determinando i limiti della delega e precisando se i poteri loro delegati debbano essere esercitati congiuntamente o disgiuntamente. I Consiglieri (incluso il Presidente) delegati potranno a loro volta, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, designare procuratori speciali e *ad negotia* per determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà sempre revocare le deleghe così conferite agli Amministratori (incluso il Presidente) e/o comunque avocare a sé le attribuzioni e i poteri delegati.

Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e.mail da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche esterno al Consiglio, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo quelle di cui alle lettere m., n. ed o. del primo comma del precedente articolo 8 che dovranno essere adottate all'unanimità.

In caso di numero pari di Consiglieri presenti alla riunione, in una delibera con voti uguali prevarrà il voto del Presidente; in caso di assenza del Presidente, la delibera si considererà per non assunta.

I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente della riunione e dal segretario e sono riportati in apposito registro.

E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 10 - Rappresentanza della Fondazione

La firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

In caso di designazione di uno o più Consiglieri delegati, la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione spetteranno anche a loro, ma nei limiti e con le stesse modalità di esercizio (se cioè in via congiuntiva o disgiuntiva) della delega conferita.

Nei limiti dei poteri speciali loro conferiti, anche i procuratori rappresentano la Fondazione.

Articolo 11 - Organo di Controllo

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto in tal caso dal Presidente e due membri effettivi, oltre a due membri supplenti.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quello di Consigliere.

La scelta tra organo monocratico e organo collegiale è fatta dal Fondatore, cui spetta altresì la nomina.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del mandato, ed è rieleggibile. I membri dell'Organo di controllo possono essere revocati dal Fondatore per giusta causa.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato il Fondatore provvede senza indugio alla relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione il membro effettivo cessato dalla carica viene sostituito dal più anziano dei membri supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, per cui debbono essere sempre convocati; sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, ove sussista l'obbligo della relativa predisposizione, e del bilancio preventivo comprensivo del programma.

Le adunanze dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che

il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al relativo articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche

Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni, sono gratuite.

Ai membri dell'Organo di Controllo dovrà essere riconosciuta una remunerazione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa applicabile nonché dell'art. 8, comma 3, CTS.

Articolo 13 - Personale e collaboratori di lavoro autonomo

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione, nei modi consentiti dalla legge, del personale e dei collaboratori di lavoro autonomo che ritenga necessari per l'espletamento delle finalità e delle iniziative deliberate, riconoscendo agli stessi remunerazioni e compensi non superiori a quelle di mercato o previste dalla legge.

Articolo 14 - Libri della Fondazione

La Fondazione dovrà, a cura dei rispettivi Organi, tenere il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Su detti libri i verbali delle riunioni dovranno essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione terrà, inoltre, i libri prescritti dalla legge, in particolare quelli necessari per provvedere all'adempimento degli obblighi contabili imposti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 15 - Esercizio - Bilancio di esercizio - Bilancio sociale

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio di esercizio dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il bilancio di esercizio dovrà essere predisposto in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore e disposizioni attuative. Dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale della Fondazione e le modalità

di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere da questo comunicato all'Organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo di Controllo esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il bilancio, con la relazione dell'Organo di Controllo, dovrà restare depositato presso la sede della Fondazione nei 10 (dieci) giorni che precedono e nei 30 (trenta) che seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare il bilancio di esercizio approvato unitamente alle relazioni che lo corredano presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ove la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, dovrà predisporre e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore e relativa normativa di attuazione, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e ai dirigenti.

Articolo 16 - Avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve e patrimonio, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Fondatore, fermo quanto previsto in materia delle vigenti norme di legge.

Articolo 18 - Successione del Fondatore

Il Fondatore designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il soggetto cui verranno attribuiti, al momento della sua morte, i compiti e i diritti che il presente

Statuto assegna al Fondatore stesso.

Il soggetto come sopra identificato verrà qualificato come “Successore del Fondatore” e a propria volta designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il proprio Successore, e così di seguito.

In mancanza di una designazione, i suddetti compiti e diritti verranno attribuiti congiuntamente ai figli del Fondatore o del successivo “Successore del Fondatore”; in mancanza, tali compiti e diritti verranno attribuiti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che li potrà esercitare solo con decisione unanime.

In ogni caso, il soggetto designato quale “Successore del Fondatore”, potrà divenire tale solo se di età maggiore di 30 anni; pertanto, se al momento della morte del Fondatore o di un successivo “Successore del Fondatore”, il “Successore del Fondatore” designato fosse di età inferiore di 30 anni, i compiti e diritti allo stesso spettanti saranno esercitati, fino al giorno del compimento del trentesimo anno, dal Consiglio di Amministrazione, che potrà esercitarli solo con decisioni unanime e nel rigoroso rispetto delle indicazioni che dovesse aver eventualmente ricevuto in forma scritta dal Fondatore (o Successore del Fondatore) deceduto, con l’unica eccezione delle modifiche al presente Statuto che non potranno in nessun caso essere apportate se non per adeguamenti obbligatori e/o necessari a norme di legge sopravvenute.

Al compimento del trentesimo anno di età, il Successore del Fondatore designato diverrà titolare pieno di tutti i compiti e diritti allo stesso spettante.

Articolo 19 - Estinzione della Fondazione

L’estinzione della Fondazione potrà avvenire, oltre che nei casi previsti per legge, per esaurimento del patrimonio o per decisione del Consiglio di Amministrazione assunta all’unanimità.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà devolvere il proprio patrimonio ad enti del terzo settore che svolgano attività di interesse generali uguali o simili a quelle della Fondazione.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti, e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

FIRMATI: PATERLINI ROLANDO – GIULIO ALMANZI

Certifico io sottoscritto, Dottor GIULIO ALMANSI, Notaio in Parma, iscritto nel distretto notarile di Parma, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Parma, Strada della Repubblica n. 80, ventisei marzo duemilaventisei.
Firmato digitalmente: Notaio Giulio Almansi.